

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
262/2014/R/EEL**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLA  
REGOLAZIONE DELLA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA  
PRODOTTA**

*Documento per la consultazione*

6 giugno 2014

## **Premessa**

*Il presente documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11, con particolare riferimento alla revisione della regolazione del servizio di misura per il periodo di regolazione 2012-2015, e illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica prodotta al fine di estendere quanto disposto dalla deliberazione 339/2012/R/eel per gli impianti entrati in esercizio dopo il 26 agosto 2012 anche agli impianti di produzione, anche non oggetto di incentivazione, già in esercizio alla stessa data.*

*Parallelamente, l'Autorità sta conducendo una più ampia istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, avviata con la deliberazione 475/2013/E/eel, da cui potrebbero emergere spunti o necessità di modifiche regolatorie ulteriori rispetto a quelle presentate nel presente documento.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([unitaQSM@autorita.energia.it](mailto:unitaQSM@autorita.energia.it)) entro il **7 luglio 2014**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico***

***Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione***

***Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

*e-mail: [unitaQSM@autorita.energia.it](mailto:unitaQSM@autorita.energia.it)*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

<b>1</b>	<b>Motivazioni dell'intervento e oggetto del documento.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Situazione attuale in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta.....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Prestazioni minime di erogazione del servizio di telelettura.....</b>	<b>12</b>
	<b>Appendice 1: Sintesi delle disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta: i decreti ministeriali relativi ai “Conti energia” e la regolazione dell'Autorità .....</b>	<b>13</b>

## 1 Motivazioni dell'intervento e oggetto del documento

- 1.1 Il perimetro delle responsabilità inerenti al servizio di misura dell'energia elettrica oggetto di incentivazione è stato definito da più provvedimenti dell'Autorità, anche in relazione a disposizioni contenute nei decreti ministeriali finalizzati all'incentivazione, a qualsiasi titolo, della produzione di energia elettrica.
- 1.2 Oggetto di incentivazione è l'energia elettrica misurata immediatamente a valle dell'impianto di produzione, che può essere immessa in rete al netto della quota parte utilizzata dagli impianti di consumo del produttore.
- 1.3 In tale contesto, assume particolare rilevanza l'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, che, per via della sua continua esecuzione nel corso dell'intero periodo di incentivazione, risulta decisiva ai fini della corretta erogazione degli incentivi. Successivamente alla emanazione del quarto e quinto conto energia, l'Autorità, con la deliberazione 339/2012/R/eel, ha posto in capo al gestore di rete la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta per gli impianti di qualsiasi potenza entrati in esercizio a partire dal 27 agosto 2012.
- 1.4 Per gli impianti entrati in esercizio antecedentemente a tale data, la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta non è univoca ed è stata assegnata, in funzione della taglia dell'impianto, al gestore di rete o al produttore, prevedendo che quest'ultimo possa avvalersi del gestore di rete per l'espletamento di tale attività.
- 1.5 Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di attribuzione delle responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili entrati in esercizio antecedentemente al 27 agosto 2012. Tali orientamenti:
  - a) sono volti a garantire, in ultima istanza, tempestività e affidabilità nell'erogazione degli incentivi;
  - b) assicurano continuità con i provvedimenti di cui al punto 1.1, nei quali l'Autorità ha già previsto che la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta per gli impianti fotovoltaici sia applicabile anche agli impianti di produzione da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico e a quelli non oggetto di incentivazione<sup>1</sup>;
  - c) attuano il coordinamento richiesto all'Autorità dal quinto conto energia e dal decreto del 6 luglio 2012 in materia di regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta "con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";
  - d) sono finalizzati alla risoluzione di alcune criticità operative di cui l'Autorità ha avuto evidenza;
  - e) in termini più generali, mirano a completare la definizione di un quadro certo e coerente della regolazione in materia di responsabilità del servizio di misura e, nel contempo, si inquadrano nel più ampio contesto degli interventi necessari a garantire l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico, in condizioni di sicurezza, in conformità alla normativa europea.

---

<sup>1</sup> Ad esempio gli impianti che condividono lo stesso punto di immissione alla rete per i quali occorre separare l'energia elettrica complessivamente immessa, oppure i sistemi semplici di produzione e consumo diversi dai SEU e SEESEU.

## 2 Situazione attuale in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta

- 2.1 Nell'Appendice 1 sono riportate una elencazione ed una breve sintesi dei:
- a) decreti ministeriali relativi ai conti energia che hanno incluso disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta;
  - b) provvedimenti vigenti dell'Autorità che disciplinano l'erogazione del servizio di misura in materia di energia elettrica prodotta.
- 2.2 Attualmente coesistono:
- l'Allegato A alla deliberazione 88/07 che trova applicazione nel caso di impianti già in esercizio al 26 agosto 2012 (data di entrata in operatività del quinto conto energia);
  - l'Allegato Abis alla deliberazione 88/07, introdotto con la deliberazione 339/2012/R/eel, che trova applicazione nel caso di impianti entrati in esercizio dal 27 agosto 2012.
- 2.3 Nella Tabella 1 sono riassunte le responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, in funzione dei diversi provvedimenti dell'Autorità<sup>2</sup>, con riferimento alle attività di:
- a) installazione e manutenzione;
  - b) raccolta, validazione e registrazione delle misure.
- 2.4 Come si può evincere dalla Tabella 1, l'attribuzione delle responsabilità delle attività di misura dell'energia prodotta, con particolare riferimento alle attività di raccolta, validazione e registrazione (di seguito: telelettura), risulta non uniforme.
- 2.5 Al riguardo, le deliberazioni dell'Autorità che si sono succedute, anche in attuazione dei "conti energia", hanno progressivamente individuato nel gestore della rete a cui gli impianti sono connessi il responsabile della telelettura delle misure dell'energia prodotta per tutti i livelli di tensione<sup>3</sup>.
- 2.6 Rileva, in particolare, quanto disposto con la deliberazione 339/2012/R/eel, con la quale l'Autorità ha:
- a) a decorrere dal 27 agosto 2012, individuato nel gestore di rete il soggetto idoneo:
    - i. ad espletare l'intero servizio di misura dell'energia prodotta per i nuovi impianti di produzione in bassa tensione e per quelli in media e alta tensione con potenza nominale non superiore a 20 kW<sup>4</sup>;
    - ii. ad espletare la telelettura della misura dell'energia prodotta per i nuovi impianti connessi in media e alta tensione con potenza nominale superiore a 20 kW, rimanendo a carico del produttore le attività di installazione e manutenzione (con possibilità di avvalersi del gestore di rete);
  - b) considerato che l'estensione della responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori ai gestori di rete anche per gli impianti connessi alle reti di media e

---

<sup>2</sup> Con la deliberazione n. 88/07 l'Autorità ha stabilito che, nel caso in cui la misura dell'energia prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, i misuratori installati nel punto di connessione con la rete sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIME) relative al servizio di misura dell'energia elettrica immessa in rete.

<sup>3</sup> L'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo dispone, al comma 10.4, che il responsabile della telelettura dell'energia elettrica prodotta coincide attualmente con l'impresa di distribuzione (anche l'impianto è connesso alla RTN).

<sup>4</sup> Per gli impianti in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW già connessi prima del 27 agosto 2012, la responsabilità dell'installazione e manutenzione è rimasta in capo al produttore.

alta tensione con potenza nominale oltre i 20 kW potrebbe determinare, in taluni casi, complicazioni procedurali, quali difficoltà di interazione fra produttore e gestore di rete al fine dell'installazione e manutenzione;

- c) considerato che la predetta responsabilità di installazione e manutenzione in capo al produttore possa non essere problematica qualora il medesimo produttore garantisca l'interoperabilità dei misuratori con il sistema di raccolta dei dati;
- d) preannunciato una possibile estensione delle disposizioni ivi contenute agli impianti di produzione già in esercizio alla data del 27 agosto 2012, evidenziando comunque che la completa razionalizzazione della responsabilità di tutte le attività di misura della produzione, anche per gli impianti già in esercizio alla data di efficacia della stessa deliberazione 339/2012/R/eel, necessita di tempi congrui, anche per consentire ai soggetti interessati di adeguare con gradualità le proprie dotazioni al nuovo assetto di erogazione del servizio.

*Tabella 1 - Responsabilità vigenti del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*

<b>Deliberazione n. 88/07 (in vigore dal 13 aprile 2007)</b>		
Installazione e manutenzione		
BT	MT	AT-AAT
Gestore di rete se ≤ 20 kW	Gestore di rete se ≤ 20 kW	Gestore di rete se ≤ 20 kW
Produttore se > 20 kW (GR)	Produttore se > 20 kW (GR)	Produttore se > 20 kW (GR)
Raccolta, validazione e registrazione		
BT	MT	AT-AAT
Gestore di rete se ≤ 20 kW	Gestore di rete se ≤ 20 kW	Gestore di rete se ≤ 20 kW
Produttore se > 20 kW (GR)	Produttore se > 20 kW (GR)	Produttore se > 20 kW (GR)
GR se più impianti > 20 kW	GR se più impianti > 20 kW	GR se più impianti > 20 kW
<b>Deliberazione 339/2012/R/eel (in vigore dal 3 agosto 2012)</b>		
Installazione e manutenzione		
BT	MT	AT-AAT
Gestore di rete	Gestore di rete se ≤ 20 kW	Gestore di rete se ≤ 20 kW
Produttore > 20 kW (*) (GR)	Produttore se > 20 kW (GR)	Produttore se > 20 kW (GR)
Raccolta, validazione e registrazione		
BT	MT	AT-AAT
Gestore di rete	Gestore di rete	Gestore di rete

(GR) con possibilità di avvalersi del gestore di rete

(\*) già connesso il 26 agosto 2012 o con richiesta di connessione entro il 26 agosto 2012

2.7 Ai fini della remunerazione del servizio di misura l'Autorità:

a) con la deliberazione n. 88/07, ha disposto che:

- i. il produttore è tenuto a versare al gestore di rete un corrispettivo, in funzione del livello di tensione, definito dall'Autorità e pari:

- alla componente tariffaria MIS<sub>1</sub> di cui al TIT (Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica), qualora il gestore sia responsabile dell'intero servizio di misura dell'energia prodotta;
  - alle componenti tariffarie MIS<sub>1</sub>(RAC) e MIS<sub>1</sub>(VER) di cui al TIT, qualora il gestore sia responsabile dell'attività di telelettura dei dati di misura;
  - ii. il produttore, qualora si avvalga del gestore di rete per l'attività dell'intero servizio di misura, corrisponde al gestore un corrispettivo da quest'ultimo definito in modo non discriminatorio ;
  - iii. qualora vi siano più impianti di produzione che condividono un unico punto di connessione:
    - se il produttore si avvale del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione dei misuratori, è tenuto a corrispondere al gestore di rete un corrispettivo da quest'ultimo definito in modo non discriminatorio;
    - se il responsabile dell'attività di telelettura dell'energia elettrica prodotta coincide con il gestore di rete (in quanto soggetto responsabile della telelettura dell'energia elettrica immessa in rete), il produttore è tenuto a corrispondergli un corrispettivo definito dall'Autorità e pari alla somma delle componenti MIS<sub>1</sub>(RAC) e MIS<sub>1</sub>(VER) di cui al TIT;
- b) con la deliberazione 339/2012/R/eel l'Autorità ha disposto che:
- i. qualora il responsabile della telelettura e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta coincida, ai sensi del TIME, con il soggetto responsabile della telelettura e messa a disposizione delle misure del punto di connessione dell'impianto di produzione alla rete, il produttore è tenuto a corrispondere a tale soggetto un corrispettivo definito dall'Autorità e pari alla somma della componente tariffaria MIS1 (RAC), prevista dalla Tabella 3 del TIME, e della componente tariffaria MIS1 (VER), prevista dalla Tabella 4 del TIME, con riferimento al livello di tensione del punto di connessione;
  - ii. qualora il produttore si avvalga del gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta relativamente alle attività di installazione e manutenzione, lo stesso produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e applicato in maniera non discriminatoria.

### **3 Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta**

- 3.1 Nel presente capitolo vengono illustrati gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta, con particolare riferimento alla attribuzione delle responsabilità della telelettura delle misure dell'energia elettrica prodotta per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili entrati in esercizio antecedentemente al 27 agosto 2012, estendendo quanto disposto dalla deliberazione 339/2012/R/eel per gli impianti la cui richiesta di connessione è successiva al 27 agosto 2012, agli impianti di produzione già in esercizio a tale data.
- 3.2 In coerenza con quanto considerato nella deliberazione 339/2012/R/eel (vd precedente punto 2.5, lettera b)), l'Autorità non ritiene opportuno intervenire sulla responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori destinati alla misura

dell'energia prodotta, confermando per tale aspetto il quadro regolatorio vigente, a meno del caso descritto al successivo punto 3.10.

- 3.3 Tale approccio appare coerente con quanto disposto all'articolo 5 – supporto dei gestori di rete – del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014 recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE. Infatti:
- a) la responsabilità in capo al gestore di rete relativa all'installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia prodotta è limitata all'esito delle attività di verifica della teleleggibilità, come specificato alle lettere b) e c) di tale articolo 5;
  - b) tale esito può comportare la necessità che il gestore di rete richieda al produttore di adeguare o sostituire il misuratore dell'energia prodotta, al fine di consentirne la teleleggibilità (cioè l'interoperabilità con il sistema di telelettura del gestore di rete).

*Attribuzione della responsabilità di telelettura e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta al gestore di rete*

- 3.4 L'Autorità intende estendere quanto disposto con la deliberazione 339/2012/R/eel, attribuendo la responsabilità della telelettura e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta al gestore di rete anche per gli impianti di produzione di potenza superiore a 20 kW, di qualsiasi livello di tensione ed entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012.
- 3.5 L'Autorità ritiene che l'attribuzione al gestore di rete della predetta responsabilità possa, come già sottolineato al punto 1.5, garantire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella determinazione delle partite fisiche soggette a incentivazione, grazie ad una maggiore tempestività e affidabilità nella messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta al GSE.
- 3.6 Tale orientamento:
- a) potrebbe essere integrato dalla previsione che il gestore di rete possa accedere alle apparecchiature di misura del produttore al fine di verificarne la corretta installazione;
  - b) comporterebbe la necessità che le apparecchiature di misura installate dal singolo produttore siano interoperabili con il sistema di telelettura del gestore di rete a cui l'impianto risulta connesso.
- 3.7 Per valutare la numerosità dei produttori potenzialmente interessati da tale modifica di responsabilità è importante evidenziare i seguenti aspetti:
- a) la vigente regolazione (deliberazione n. 88/07) consente ai soggetti titolari di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW e responsabili della telelettura e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta, di avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per lo svolgimento di tali attività;
  - b) da informazioni comunicate agli Uffici dell'Autorità dal GSE:
    - il numero di impianti oltre i 20 kW per i quali la responsabilità della telelettura delle misure di energia prodotta non è attualmente posta in capo ai gestori di rete è pari a circa 55.000;
    - in relazione ai 55.000 impianti, circa 35.000 produttori hanno scelto di avvalersi del gestore di rete per la telelettura dei propri misuratori, ferma restando la responsabilità della telelettura in capo al produttore stesso.
- 3.8 Sulla base di quanto sopra evidenziato:



- a) per circa 20.000 misuratori non teleletti dal gestore di rete potrebbero sussistere criticità in ordine all'interoperabilità con i sistemi di telelettura del gestore di rete;
  - b) per i 55.000 impianti si presenterebbe la necessità di modificare la titolarità della responsabilità della telelettura e messa a disposizione delle misure di energia prodotta, da porre in capo al gestore di rete.
- 3.9 In definitiva, per i 20.000 impianti di cui sopra, è necessario che il produttore, in quanto titolare del sistema di misura, renda disponibile al gestore di rete tutte le informazioni necessarie a verificarne la possibile telelettura (es.: protocollo di comunicazione, mezzo trasmissivo utilizzato, etc.). Allo scopo l'Autorità intende prevedere un adeguato periodo di tempo (stimabile orientativamente in sei-nove mesi) per consentire la verifica di interoperabilità e l'eventuale successivo adeguamento del sistema di misura del produttore e dei sistemi di telelettura del gestore di rete.
- 3.10 In deroga a quanto espresso al punto 3.2, per la quota parte dei 20.000 misuratori relativi ad impianti connessi in bassa tensione per i quali si rende necessaria la sostituzione, in quanto non interoperabili con il sistema di telelettura del gestore di rete, l'Autorità ritiene che la responsabilità dell'installazione e manutenzione possa essere posta in capo al gestore di rete. Per i restanti misuratori relativi ad impianti connessi in media e in alta tensione la responsabilità dell'installazione e manutenzione rimarrebbe in capo ai produttori.
- 3.11 In generale, in caso di impedimenti oggettivi che non consentano l'accessibilità dei misuratori da remoto, l'Autorità ritiene che il produttore debba consentire l'accesso fisico al misuratore da parte del gestore di rete, sia ai fini del rilevamento in loco delle misure, sia ai fini di eventuali verifiche e modifiche impiantistiche che possano risolvere il problema. L'ottenimento dell'operatività richiesta potrebbe richiedere la sostituzione dei misuratori, ferme restando le responsabilità di installazione e manutenzione e quanto esposto al precedente punto. Va da sé che la mancata telelettura del misuratore da parte del gestore di rete potrebbe non consentire l'erogazione degli incentivi.
- 3.12 Per quanto riguarda la remunerazione del servizio di misura dell'energia prodotta, l'Autorità ritiene che:
- a) per la remunerazione al gestore di rete della telelettura e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta possano essere applicate le medesime disposizioni di cui alla deliberazione 339/2012/R/eel, anche per i casi in cui tali attività sono effettuate in avvalimento del gestore di rete;
  - b) i costi dovuti alle eventuali attività di adeguamento o sostituzione delle apparecchiature di misura dei produttori siano posti in capo ai produttori in quanto essi sono i soggetti beneficiari degli incentivi e le attività di misura dell'energia prodotta sono volte a consentirne la corretta e certa erogazione, a meno dei casi di cui al punto 3.10 per i quali i costi di installazione e manutenzione sono a carico dei gestori di rete, che applicheranno ai produttori i relativi corrispettivi tariffari attualmente definiti dall'Autorità per i punti di immissione (vd TIME);
  - c) nei casi diversi dalla precedente lettera b) in cui il produttore si avvalga del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione, di cui è responsabile, lo stesso produttore sia tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e applicato in maniera non discriminatoria.

Nella successiva Tabella 2 sono schematizzati gli orientamenti dell’Autorità sopra descritti<sup>5</sup>.

Tabella 2 – Possibili future responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta

		Soggetto responsabile delle attività di misura	Remunerazione delle attività di misura (*)
<b>Installazione e manutenzione</b>	BT	Gestore di rete	MIS <sub>1</sub> (INS)
		Gestore di rete (**)	MIS <sub>1</sub> (INS)
		Produttore > 20 kW (GR)	corrispettivo definito dal gestore di rete, se il produttore se ne avvale
	MT	Gestore di rete ≤ 20 kW	MIS <sub>1</sub> (INS)
		Produttore > 20 kW (GR)	corrispettivo definito dal gestore di rete, se il produttore se ne avvale
	AT-AAT	Gestore di rete ≤ 20 kW	MIS <sub>1</sub> (INS)
Produttore > 20 kW (GR)		corrispettivo definito dal gestore di rete, se il produttore se ne avvale	
<b>Raccolta, validazione, registrazione</b>	BT	Gestore di rete	MIS <sub>1</sub> (RAC) + MIS <sub>1</sub> (VER)
	MT	Gestore di rete	MIS <sub>1</sub> (RAC) + MIS <sub>1</sub> (VER)
	AT-AAT	Gestore di rete	MIS <sub>1</sub> (RAC) + MIS <sub>1</sub> (VER)

(\*) corrispettivo/i di cui al TIME (Tab. 2,3,4) o corrispettivo definito ed applicato dal gestore di rete in modo trasparente e non discriminatorio

(\*\*) misuratori produzione impianti BT > 20kW oggetto di sostituzione (di cui al comma 3.10)

(GR) il produttore può avvalersi del gestore di rete

3.13 Con l’occasione, l’Autorità intende risolvere le seguenti criticità operative, come enunciato al punto 1.5, lettera d):

- a) disuniformità di trattamento della misura dell’energia prodotta rispetto a quella immessa in rete;
- b) correzione, da parte dei gestori di rete, della misura dell’energia prodotta per tener conto delle perdite nell’impianto dell’utente;
- c) misura dell’energia elettrica prodotta da sezioni non incentivate presso impianti parzialmente ammessi a beneficiare di incentivi.

*Disuniformità di trattamento della misura dell’energia prodotta rispetto a quella immessa in rete*

3.14 Attualmente non vi è una disposizione che garantisca uniformità tra la modalità di profilazione della misura dell’energia prodotta e quella dell’energia immessa in rete (profilo orario o per fasce F<sub>1</sub>/F<sub>2</sub>/F<sub>3</sub>)

3.15 L’Autorità ritiene che, al fine di garantire uniformità tra il trattamento della misura dell’energia prodotta e della misura dell’energia immessa in rete in termini di profilo

<sup>5</sup> Fermo restando quanto disposto dalla deliberazione 578/2013/R/eel (si veda la nota a piè pagina 2).

(orario o per fasce), trovi applicazione anche per l'energia elettrica prodotta quanto già attualmente vigente in materia di energia elettrica immessa.

*Correzione, da parte dei gestori di rete, della misura dell'energia prodotta per tener conto delle perdite nell'impianto dell'utente*

- 3.16 L'Allegato A bis della deliberazione 339/2012/R/eel e l'Allegato A alla deliberazione n. 88/07 (come modificato dalla ARG/elt 126/10) hanno disposto, all'articolo 5, le modalità per il posizionamento delle apparecchiature di misura, prevedendo che tali apparecchiature siano inserite il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter) nel caso degli impianti fotovoltaici, ed ai morsetti del generatore negli altri casi.
- 3.17 Solamente nei casi in cui il posizionamento delle apparecchiature di misura non sia possibile secondo quanto stabilito al predetto articolo 5, il dato di misura deve essere corretto, tramite opportuni algoritmi concordati tra le parti (produttore e gestore di rete), per tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione derivanti dal posizionamento delle apparecchiature di misura in una posizione diversa da quella prevista.
- 3.18 Al fine di evitare correzioni improprie delle misure dell'energia elettrica prodotta dovute al posizionamento dell'apparecchiatura di misura, rispetto a quelle di competenza del GSE, l'Autorità conferma che il gestore di rete deve comunicare la misura di tale energia senza apportarvi alcuna correzione ulteriore a quelle eventualmente effettuate in applicazione del succitato articolo 5.

*Misura dell'energia elettrica prodotta da sezioni non incentivate presso impianti parzialmente ammessi a beneficiare di incentivi*

- 3.19 Con riferimento ad impianti la cui produzione è oggetto di incentivazione, il GSE ha segnalato all'Autorità l'esigenza di regolamentare la misura dell'eventuale incremento di potenza anche nel caso in cui tale incremento non sia oggetto di incentivazione.
- 3.20 In merito l'Autorità ha chiarito che, ai fini regolatori<sup>6</sup>:
- a) la misurazione dell'energia elettrica prodotta dalle parti aggiuntive che non beneficiano di incentivazioni può essere effettuata solo qualora l'impianto sia caratterizzato dalla presenza di più unità di produzione che condividono un unico punto di connessione alla rete;
  - b) nel caso in cui, prima del potenziamento, la misura dell'energia prodotta coincida con la misura dell'energia elettrica immessa in rete e venga effettuata con un unico misuratore in corrispondenza dell'immissione in rete, si rende necessaria, oltre alla misurazione dell'energia elettrica immessa dall'intero impianto, anche la misura dell'energia elettrica prodotta dalle parti esistenti che beneficiano degli strumenti incentivanti.
- 3.21 L'Autorità ritiene altresì che qualunque altro misuratore aggiuntivo, eventualmente richiesto dal GSE, non strettamente necessario ai fini dell'erogazione degli incentivi, non rientri nell'ambito del perimetro regolato dall'Autorità e non possa configurarsi come un obbligo da porsi in capo ai gestori di rete. Pertanto, per tali specifiche finalità, non può applicarsi la regolazione dell'Autorità in materia di misura.

---

<sup>6</sup> Con lettera del 25 marzo 2014 degli Uffici dell'Autorità al GSE:

#### 4 Prestazioni minime di erogazione del servizio di telelettura

- 4.1 L'Autorità ritiene che il miglioramento dell'efficienza nell'erogazione degli incentivi sia perseguibile anche attraverso la riduzione di acconti e conguagli. Al riguardo l'Autorità ritiene opportuno definire il numero minimo di letture e/o di tentativi di letture che i gestori di rete dovrebbero effettuare ogni mese, anche nel caso di impianti di più piccola dimensione (connessi alla rete tramite un punto di connessione con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW), prevedendone l'invio al GSE, e segnalando quelle stimate a causa dei tentativi non andati a buon fine.
- 4.2 In materia l'Autorità ritiene opportuno prevedere un ulteriore approfondimento di quanto sopra a conclusione dell'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura avviata con la deliberazione 475/2013/E/eel.

##### **Spunti per la consultazione**

- Q.1** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento della regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta?*
- Q.2** *Si condivide -il periodo di tempo di cui al punto 3.9 per la verifica di interoperabilità dei misuratori dei produttori con i sistemi di telelettura del gestore di rete e per l'eventuale successivo adeguamento? Si ritiene che entro la tempistica proposta possa rientrare anche l'attività di cui al punto 3.10 (trasferimento al gestore di rete della responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori in bassa tensione non interoperabili a seguito della predetta verifica)?*
- Q.3** *Si concorda con la deroga di cui al punto 3.10 in materia di attribuzione al gestore di rete della responsabilità di installazione e manutenzione dei misuratori in bassa tensione non interoperabili con il sistema di telelettura?*
- Q.4** *Si ritiene che per i misuratori relativi ad impianti in bassa tensione di potenza superiore a 20 kW per i quali il gestore di rete sarà responsabile della telelettura sia opportuno porre in capo al gestore di rete anche la responsabilità dell'installazione e manutenzione del misuratore? In tal caso formulare una proposta dettagliata in merito agli aspetti di trattamento economico.*

## **Appendice 1: Sintesi delle disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta: i decreti ministeriali relativi ai "Conti energia" e la regolazione dell'Autorità**

### *I decreti ministeriali relativi ai "Conti energia"*

Il "primo conto energia", disposto con il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 luglio 2005 e successivamente modificato dal decreto del 6 febbraio 2006, ha definito i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, prevedendo che gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW siano muniti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta.

Con il decreto del 19 febbraio 2007, il Ministro dello sviluppo economico ha varato il cosiddetto "secondo conto energia", che ha stabilito i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Tale decreto non ha introdotto particolari disposizioni in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta.

Con il decreto del 6 agosto 2010, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato il cosiddetto "terzo conto energia", che ha introdotto una revisione del regime di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici, senza peraltro intervenire in relazione al servizio di misura dell'energia prodotta.

Con il decreto del 5 maggio 2011, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha diffuso il cosiddetto "quarto conto energia", che ha stabilito i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. In materia di energia elettrica prodotta, tale decreto ha disposto l'aggiornamento dei provvedimenti già emanati dall'Autorità relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo a tal fine che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati.

Infine, con il decreto del 5 luglio 2012, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il cosiddetto "quinto conto energia", disciplinando le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Tale decreto prevede che l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:

- a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia prodotta lorda, prevedendo comunque:
  - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
  - a2) i requisiti necessari per la manutenzione e sicurezza dei misuratori, anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) prevede che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete.

Sempre in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, il quinto conto energia prevede che l'Autorità assicuri il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti diverse dal fotovoltaico.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, al fine di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, ha confermato, in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, le medesime disposizioni del quinto conto energia.

Da ultimo, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014, relativo alla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE, prevede che i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW, assumono la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ivi incluso il

servizio di raccolta, validazione e registrazione, nonché, qualora necessario, di trasmissione delle misure al GSE;

- b) ai fini dello svolgimento di tale attività, verificano la tele-leggibilità dei contatori installati presso gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW;
- c) in esito a tali verifiche, individuano i casi in cui è necessario provvedere alla sostituzione dei contatori tradizionali con contatori tele-leggibili.

Tale decreto prevede inoltre che per gli impianti con potenza maggiore di 10 MVA e per gli impianti, di qualsiasi taglia, connessi alla rete di trasmissione nazionale l'Autorità definisca le modalità operative con le quali i gestori di rete forniscono il supporto di cui sopra e stabilisca le modalità con le quali è data al produttore piena disponibilità dei dati necessari al controllo degli sbilanciamenti in tempo reale.

#### *I provvedimenti dell'Autorità*

Con la deliberazione 14 settembre 2005, n. 188/05, come successivamente modificata a seguito della pubblicazione dei decreti del Ministero delle Attività Produttive 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006, l'Autorità ha adottato le seguenti disposizioni inerenti il servizio di misura:

- a) nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di produzione si avvale dell'impresa distributrice per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico; l'impresa distributrice è pertanto responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure;
- b) nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi dai precedenti, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide con l'energia elettrica immessa in rete, il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è il soggetto titolare dell'impianto di produzione, mentre il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta è il gestore della rete con obbligo di connessione di terzi a cui il produttore è connesso;
- c) nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto si avvale del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico; l'impresa distributrice cui l'impianto è collegato è pertanto responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure;
- d) nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di produzione può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché per la rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il medesimo gestore di rete è responsabile delle attività sopra elencate.

Ai fini della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, con la deliberazione 24 febbraio 2006, n. 40/06, l'Autorità ha introdotto modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 188/05, disponendo che:

- a) la remunerazione per l'attività di misura è pari alla componente tariffaria MIS1 per il corrispondente livello di tensione, come previsto dal Testo Integrato del Trasporto (TIT);
- b) qualora il soggetto responsabile si avvalga del gestore di rete cui l'impianto è collegato, la remunerazione per tali attività è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista dal TIT per il

corrispondente livello di tensione, ed è corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto è collegato.

A seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, con la deliberazione 11 aprile 2007, n. 88/07, come successivamente aggiornata, l'Autorità ha disposto che:

- a) il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW e per i quali tale misura risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura, è il gestore di rete; allo scopo, il produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dall'Autorità pari alla componente tariffaria MIS<sub>1</sub> di cui al TIT per il rispettivo livello di tensione e per il periodo 2008-2011;
- b) il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dalla medesima tipologia di impianti ma di potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore, il quale ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta: allo scopo, il produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete e da questo pubblicato con l'evidenza delle voci relative ad approvvigionamento ed installazione dell'apparecchiatura di misura, manutenzione, rilevazione e registrazione dei dati di misura;
- c) nel caso in cui più impianti di produzione condividano un unico punto di connessione:
  - il responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta è il responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, ed il produttore è in tenuto a corrispondere a tale soggetto un corrispettivo definito dall'Autorità pari alle componenti tariffarie MIS<sub>1</sub>(RAC) e MIS<sub>1</sub>(VER) di cui al TIT per il rispettivo livello di tensione e per il periodo 2008-2011;
  - il responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è il produttore, il quale ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione di tale servizio: in questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete un corrispettivo definito dal gestore di rete.

Ai sensi di quanto disposto nei decreti ministeriali del 5 maggio 2011 e del 5 luglio 2012, con la deliberazione 2 agosto 2012, 339/2012/R/eel, l'Autorità ha posto in capo al gestore di rete:

- a) l'intera responsabilità del servizio di misura dell'energia prodotta per i nuovi impianti di produzione in bassa tensione e di quelli in media e alta tensione con potenza nominale non superiore ai 20 kW;
- b) la responsabilità dell'attività di raccolta, validazione e registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia prodotta per i nuovi impianti di produzione in media e alta tensione, prevedendo che, per quelli connessi in alta e media tensione, il produttore abbia la facoltà di avvalersi del gestore di rete per le attività di installazione e manutenzione.

Ai fini della regolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta, con la deliberazione 339/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto che:

- a) per gli impianti in bassa tensione, il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito del servizio di misura, un corrispettivo definito dall'Autorità e pari alla componente tariffaria MIS<sub>1</sub> di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIME) per il rispettivo livello di tensione e per il periodo 2012-2015;
- b) qualora il produttore sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione, il responsabile delle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura è il gestore di rete, il produttore è tenuto a corrispondere al medesimo gestore un corrispettivo definito dall'Autorità e pari alle componenti tariffarie MIS<sub>1</sub>(RAC) e MIS<sub>1</sub>(VER) del TIME per il rispettivo livello di tensione e relativamente al periodo 2012-2015;
- c) per gli impianti in media e alta tensione, il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività di misura per impianti con potenza inferiore a 20 kW, un corrispettivo definito dall'Autorità e pari alla componente tariffaria MIS<sub>1</sub> di cui al TIME per il rispettivo livello di tensione e relativamente al periodo 2012-2014;

- d) per gli impianti oltre i 20 kW connessi in media e alta tensione in relazione ai quali il produttore si avvale del gestore di rete per le attività di installazione e manutenzione, lo stesso produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete, applicato in maniera non discriminatoria e da questo pubblicato con l'evidenza delle voci relative ad approvvigionamento e installazione ed alle attività di manutenzione.